

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ARTICOLO 1

(Denominazione)

È costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO LE QUOTE SOC.CONS. A R.L.".

ARTICOLO 2

(Sede)

La società ha sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE).
Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere istituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali filiali e uffici, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo comune.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

La società ha scopo consortile, mutualistico e non ha fini di lucro.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di creare un'organizzazione comune per promuovere la propria immagine, i propri marchi ed anche i propri prodotti, attraverso il sostegno finanziario di realtà sportive presenti sul territorio, tra le quali, in particolare, la squadra di pallacanestro della città di Roseto degli Abruzzi (TE) sotto ogni profilo formativo, culturale ed educativo, ivi compreso quello per la crescita dei settori giovanili della squadra.

Essa potrà quindi organizzare e gestire nell'interesse comune dei soci consorziati iniziative a scopo promozionale in ogni settore della vita di relazione e, segnatamente, nel settore della competizione sportiva ed agonistica, per la diffusione dell'immagine e del prestigio dei soci sui mercati nazionali e internazionali.

Esclusivamente per il conseguimento dello scopo consortile la società, che agirà quale strumento operativo per conto e nell'interesse esclusivo dei consorziati, potrà anche:

1. acquisire partecipazioni in altri Enti e/o Società, pubblici e/o privati, con oggetto analogo, affine, connesso e/o complementare al proprio e che possa essere di utilità ai consorziati ed a cui si apporta il sostegno per valorizzare il patrimonio dei consorziati;

2. favorire la cooperazione e la comunanza di intenti dei soci consorziati al fine di consolidarne l'immagine, fornendo un'adeguata solidità finanziaria alle iniziative sportive ed in particolare a quelle della società **"PALLACANESTRO ROSETO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

in sigla "PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L."

3. istituire ed organizzare eventi con l'obiettivo di promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;

4. promuovere i prodotti e i servizi realizzati dal consorzio, dai soci ed eventualmente da terze parti che vogliano investire per fini promozionali (sponsor);

5. promuovere la Formazione e la Ricerca in ambito sportivo, anche con riferimento alla società sportiva **"PALLACANESTRO ROSETO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in sigla "PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L."**

Nell'organizzare la propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente dell'offerta e dei finanziamenti dei Soci, che dovranno essere qualitativamente adeguati e disponibili nei tempi dovuti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà comunque porre in essere tutti i rapporti con i terzi e potrà comunque svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere qualsiasi operazione e/o attività commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, nonché finanziaria (e purchè in misura non prevalente e non nei confronti del pubblico) compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi e comunque non svolta nei confronti del pubblico ed espressamente esclusa ogni e qualsiasi attività di raccolta del risparmio, di intermediazione finanziaria o per la quale sia richiesta l'esclusività o l'iscrizione in appositi Albi professionali, ai sensi di presenti o future disposizioni legislative.

ARTICOLO 4

(Durata)

La durata della Società è fissata al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata nei modi di legge in relazione alla necessità dell'oggetto sociale.

TITOLO II

Soci - Obblighi - Cause di scioglimento del rapporto

ARTICOLO 5

(Soci - Obblighi)

Possono far parte del Consorzio tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per i consorzi, vogliono sviluppare la propria immagine, legandola all'organizzazione consortile e quindi alle iniziative che il consorzio stesso andrà a svolgere ed a sviluppare.

Per l'ammissione alla società consortile, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che entro 30 (trenta) giorni delibererà sulla richiesta verificando i requisiti di legge e di Statuto.

La domanda deve contenere:

- l'esatta denominazione e le generalità complete del/i lega-

le/i rappresentante/i della società/ente o del titolare della ditta individuale;

- le attività svolte e l'indirizzo completo della sede sociale o di quello in cui viene svolta effettivamente l'attività;
- dichiarazione da parte del legale rappresentante di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte dagli organi sociali, che comportino impegni ed obbligazioni da parte dei soci.

L'ammissione del nuovo socio consorziato potrà avvenire sia attraverso aumenti di capitale, sia attraverso trasferimento di partecipazioni, il tutto, purchè ai sensi e nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge vigenti in materia.

Ciascun socio consorziato assume i seguenti obblighi:

a) versare contributi in danaro ai sensi del secondo comma dell'art. 2615-ter cod. civ., ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, al solo fine di garantire la corretta funzionalità e l'equilibrio finanziario della società consortile;

b) mettere a disposizione della società consortile, secondo le modalità e nei termini stabiliti in apposite delibere o Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, le risorse occorrenti per lo sviluppo, l'esecuzione e l'adempimento dell'attività della società consortile;

c) provvedere con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al pagamento, in proporzione alla partecipazione sottoscritta, delle prestazioni svolte per suo conto dalla società consortile e di ogni altra spesa inerente al funzionamento della società consortile, senza previsioni di un lucro per la società stessa.

Alla società Consortile può dare il proprio sostegno con contribuzioni, "una tantum" o continuative, qualsiasi Ente, pubblico o privato, società o privato, dei quali, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere tenuto un apposito Albo e senza che ciò attribuisca diritti di alcun genere nei confronti del Consorzio e senza diritto alcuno di usufruire dell'organizzazione dello stesso e senza che ciò costituisca o sia considerato raccolta di risparmio.

I soci sono suddivisi in quattro categorie:

- * "BASIC"
- * "PARTNER";
- * "PREMIUM";
- * "GOLD";
- * "TOP"

Ad ogni predetta categoria di soci corrispondono distinti contratti di sponsorizzazione con la società **"PALLACANESTRO ROSETO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in sigla **"PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L."**.

A ciascun socio appartenente alle categorie "PARTNER" "PRE-

MIUM", "GOLD" o "TOP", compete un diritto particolare di voto per la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e/o liquidativo della società.

In particolare, fermo restando che a ciascun socio "BASIC" compete 1 (uno) voto, ai soci appartenenti alle altre categorie compete un diritto di voto multiplo e precisamente:

- * a ciascun socio "PARTNER", numero 2 (due) voti;
- * a ciascun socio "PREMIUM", numero 3 (tre) voti;
- * a ciascun socio "GOLD", numero 5 (cinque) voti;
- * a ciascun socio "TOP", numero 7 (sette) voti.

L'esercizio del diritto di voto multiplo è subordinato al regolare adempimento da parte del socio delle obbligazioni assunte con il contratto di sponsorizzazione con la predetta società che in sigla è "PALLACANESTRO ROSETO S.S.D. A R.L."

L'organo amministrativo, prima delle assemblee in cui potranno essere esercitati i diritti particolari sopra esposti, dovrà verificare il regolare adempimento delle obbligazioni correlate al contratto di sponsorizzazione e, qualora rilevi il mancato adempimento di talune obbligazioni, inviterà il socio ad adempiervi prima della riunione assembleare. Qualora ciò non avvenisse, fermo restando ogni azione verso il socio inadempiente, il socio eserciterà il diritto di voto singolo sterilizzandosi il diritto particolare amministrativo a lui spettante.

Al fine dell'esercizio del voto multiplo, si intende "adempiente" il socio che abbia eseguito tutte le prestazioni del contratto di sponsorizzazione scadute entro il giorno in cui delibera l'assemblea. Pertanto, non si terrà conto del contratto sottoscritto ed in corso di esecuzione, le cui prestazioni non si siano interamente esaurite entro la data dell'assemblea.

L'assemblea che si esprime su argomenti per cui opera il voto multiplo delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti esercitabili e non del capitale sociale come previsto per tutte le altre delibere al successivo articolo 11.

ARTICOLO 6

(Cause di scioglimento del rapporto)

Al socio spetta il diritto di recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, esclusivamente nei casi previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata, art. 2473 C.C., e con le modalità ivi previste.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

E' escluso di diritto il socio che sia assoggettato a procedure concorsuali, esclusi gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis L.F..

Qualora il socio, receduto e/o escluso, abbia comunque assunto impegni e si sia obbligato nei confronti della società, dovrà comunque adempiere agli stessi e le garanzie prestate dal socio receduto e/o escluso e in essere alla data di cessazione del rapporto sociale, permarranno sino alla data della loro originaria scadenza.

E' in ogni caso fatto divieto per il socio recedere prima del decorso di anni 3 (tre) dall'assunzione della qualifica di socio.

ARTICOLO 7

(Libro dei soci - Domicilio dei soci)

Oltre ai libri sociali da tenersi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la società dovrà tenere il libro dei soci, con le stesse modalità previste dalla legge per gli altri libri sociali, nel quale saranno annotati a cura del Consiglio di Amministrazione, che dovrà provvedere alla sua regolare tenuta, le generalità dei soci, il loro domicilio, la partecipazione di spettanza di ciascuno di loro.

Le annotazioni sul Libro dei Soci dovranno essere effettuate senza indugio dal Consiglio di Amministrazione ad istanza del soggetto legittimato a farne richiesta, previa verifica dell'avvenuta iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente, della formalità da trascriversi.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali, o di diritti sulle stesse, non produrrà effetti nei confronti della società, se non verrà iscritto nel Registro delle Imprese.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per tutto quello che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello che risulta dal Registro delle Imprese. Tuttavia nel libro dei soci potrà essere indicato il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o di altri mezzi informatici, al fine di effettuare al socio le comunicazioni di convocazione dell'assemblea o altre comunicazioni attraverso tali sistemi.

I soci devono comunicare ogni variazione del proprio domicilio o dei propri recapiti da trascrivere nel Registro Imprese.

TITOLO III

Capitale Sociale - Cessione della quota - Diritto di prelazione

ARTICOLO 8

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila)

A ciascuna partecipazione è correlato l'obbligo di adempiere le obbligazioni cui sono tenuti i consorziati.

Il capitale sociale può essere aumentato, una o più volte, a pagamento, anche mediante nuovi conferimenti sia in denaro che in natura, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa, di volta in volta, le modalità.

Al Consiglio di Amministrazione viene attribuito il potere di aumentare il capitale sociale una o più volte sino ad un importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) e per il periodo massimo di anni 5 (cinque) dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Detti aumenti potranno essere eseguiti mediante collocamento presso terzi, dotati dei requisiti per essere soci, di quote di valore nominale pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero centesimi) senza sovrapprezzo.

Se una partecipazione sociale appartiene a più soggetti, si applica l'art. 2468, comma 4°, codice civile e i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

I crediti derivanti da finanziamenti dei Soci alla Società e/o da versamenti in conto capitale non sono produttivi di interessi ed i versamenti fatti in proporzione alle partecipazioni e la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti non si considerano sopravvenienze attive.

Il rimborso dei finanziamenti dei Soci come sopra effettuati a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è a norma dell'art. 2467 codice civile postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ordinari e, in particolare, potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze finanziarie rispetto alla esposizione debitoria.

ARTICOLO 9

(Cessione della quota - Diritto di prelazione)

E' fatto divieto di cedere la partecipazione sociale anteriormente alla scadenza dei tre anni dalla sua sottoscrizione o dal suo acquisto.

Le partecipazioni dei Soci sono liberamente trasferibili nella più ampia accezione del termine, per atto tra vivi, a terzi, purchè in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione ai consorzi, fermo restando il diritto di prelazione per l'acquisto a favore degli altri Soci, regolarmente iscritti nel Registro Imprese, secondo le seguenti modalità.

Il Socio che intende vendere la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà informare il Consiglio di Amministrazione, il quale esaminerà la comunicazione e la comunicherà agli altri Soci entro 10 (dieci) giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

La comunicazione deve contenere:

- le esatte generalità del terzo acquirente;
- le condizioni della cessione e, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;
- il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'atto di trasferimento.

I Soci, così informati, potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Entro 10 (dieci) giorni da quello in cui hanno ricevuto comunicazione dell'offerta, i Soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione se intendano esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Se l'atto di trasferimento non avviene entro il termine indicato nella comunicazione, tutta la procedura di prelazione s'intende improduttiva di ogni effetto e il proponente dovrà, se lo ritiene ancora di suo interesse, riproporre una nuova proposta.

Non sarà necessario osservare la prescrizione suddetta nel caso che l'alienazione sia autorizzata per iscritto da tutti gli altri soci.

TITOLO IV

Decisioni dei Soci - Assemblea

ARTICOLO 10

(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, oltre a quanto previsto ai sensi di legge, sono riservati alla decisione dei soci i seguenti atti ed operazioni:

- a) l'acquisto, la vendita, la permuta e, comunque, il trasferimento sotto qualsiasi forma di beni immobili nonchè la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili;
- b) l'accettazione del recesso e l'esclusione dei soci;
- c) il rilascio di garanzie di qualunque natura a favore di terzi;
- d) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali.

Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Purchè ne sussistano le condizioni, nei casi previsti ed ai sensi di legge, la stessa potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, da un altro socio o da terza persona, con specifica delega scritta, che potrà essere conferita anche agli amministratori, osservate le disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 11

(Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno, inviata non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, al domicilio dei soci, quale risultante dal Registro Iprese e potrà essere convocata anche mediante telegramma, o telefax o comunque con altro mezzo informatico idoneo, purchè vi sia prova dell'avvenuto ricevimento, eccetto ai soci che hanno fatto espresso divieto di convocazione con tali mezzi.

Nello stesso avviso potrà essere fissato il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, dal Vice Presidente se nominato o da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti all'assemblea medesima.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

redatto ai sensi di Legge, sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 12

(Composizione e Durata del Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, in carica per il periodo che l'assemblea stabilirà all'atto della nomina, anche non soci, purchè soggetti dotati di specifiche competenze ed esperienza in campo economico-aziendale, amministrativo e sportivo e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione, e la loro durata in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Se per qualunque causa venisse a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Entro trenta giorni dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e nel frattempo potranno essere compiute solo operazioni per la gestione ordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, ed, eventualmente, un Vice Presidente.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

I Consiglieri di Amministrazione non possono ricoprire cariche in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società, ad eccezione di società partecipate e/o controllate.

Agli Amministratori spetta, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio il rimborso delle spese da loro sostenute.

ARTICOLO 13

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia, nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, o ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà (arrotondata per difetto) dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni Consi-

gliere mediante lettera raccomandata ovvero per telegramma, fax o altro mezzo idoneo, purchè ne venga assicurato il ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purchè siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 14

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente, ad eccezione del caso in cui siano presenti unicamente due membri, nel qual caso sarà necessario il consenso di entrambi.

I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 15

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano alla decisione dei soci, ai quali come già previsto all'art. 10) spettano in ogni caso i seguenti atti ed operazioni:

- a) l'acquisto, la vendita, la permuta e, comunque, il trasferimento sotto qualsiasi forma di beni immobili nonchè la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili;
- b) l'accettazione del recesso e l'esclusione dei soci;
- c) il rilascio di garanzie di qualunque natura a favore di terzi;
- d) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di controllo generale e di coordinamento delle attività prescelte, in particolare, prima dell'inizio di ciascun esercizio, approva il programma annuale d'attività e aggiorna il programma pluriennale,

decide sulle questioni di interesse comune che si potessero presentare durante il corso dei lavori del Consorzio: in via esemplificativa, ma non limitativa, dovrà definire eventuale ripartizione di compiti tra i consorziati e determinare strategie comuni.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia provve-

duto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente e, facoltativamente, può eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri e può altresì nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti o categorie di atti, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza)

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o agli amministratori delegati, se istituiti e nell'ambito dei poteri loro conferiti, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrazione in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VI

Organo di Controllo

ARTICOLO 17

(Organo di Controllo - Poteri e Doveri)

Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci possono nominare:

- I) un Organo di controllo;
- II) un Revisore;

sia nelle ipotesi di nomina facoltativa, sia al verificarsi delle condizioni che, a norma dell'art. 2477 del Codice Civile, rendono obbligatoria tale nomina.

Inoltre, se non vietato dalla legge, l'Organo di controllo, oltre alla forma del sindaco unico, potrà essere nominato, sia in ipotesi di nomina facoltativa, sia in ipotesi di nomina obbligatoria, nella forma del Collegio sindacale, il quale si comporrà di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti; il presidente sarà nominato dai soci tra i membri effettivi del Collegio.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

All'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della società, a meno che i soci stessi non abbiano nominato un Revisore separato dall'Organo di controllo.

Resta salva la possibilità dei soci di nominare, in aggiunta al Revisore già nominato, un Organo di controllo.

In ogni caso all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

ARTICOLO 18

(Revisione legale)

La revisione legale dei conti della Società può essere affidata a un Revisore legale o a una Società di revisione legale, l'uno e l'altra iscritti nell'apposito registro istituito presso il competente Ministero.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

ARTICOLO 19

(Disposizioni comuni in materia di organo di controllo e revisione legale)

La nomina dell'Organo di controllo è alternativa alla nomina del Revisore e viceversa, salvo quanto in seguito disposto.

I soci determinano per tutta la durata dell'incarico conferito il compenso dell'Organo di controllo o del Revisore.

L'Organo di controllo e il Revisore scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. La cessazione dell'Organo di controllo o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Se consentito dalla legge, l'Organo di controllo o il Revisore sono rieleggibili.

TITOLO VII

Bilancio - Risultati economici di Esercizio

ARTICOLO 20

(Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla redazione del bilancio, ai sensi di legge, e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso dovrà essere depositato nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

ARTICOLO 21

(Risultati economici di Esercizio)

Ferma l'assenza di finalità di lucro e fermo restando per la società consortile, il divieto di distribuzione di utili ai soci, le eventuali eccedenze di gestione, saranno destinate, il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che essa non abbia raggiunto i limiti di legge e la restante parte potrà essere accantonata, secondo quanto sarà deliberato dall'assemblea, sussistendone i requisiti, in apposito fondo, ai sensi di vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione

ARTICOLO 22

(Scioglimento e Liquidazione)

La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatore fissandone i poteri ed i compensi. Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX

Clausola Compromissoria

ARTICOLO 23

(Clausola Compromissoria)

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente oggetto di procedura di mediazione, se obbligatoria, ai fini conciliativi.

Ogni controversia non definita secondo quanto stabilito dalla procedura di mediazione obbligatoria ove non trattasi di questioni riservate alla competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo su istanza di parte, sentite la parti. L'arbitro giudicherà secondo diritto.

Firmato:

Silvio Brocco

Arnaldo Maltese

Giulio Cesare Sottanelli

Lorenzo Spinosi

Ernest Di Carlantonio

Fabrizio Sacchini

Di Silvestre Michele

Riccardo Innamorati

Patrizio Serafini

Di Giuseppe Danilo

Michele Grilli

Domenico Mariani

Malvone Aurelio

Carbonetti Michele

Di Febo Armando

Pompetti Marco

Palumbi Edoardo

Domenico Crisante

Danilo D'Elpidio

Domenico Giacomo Capretti

Marco Campanella

Tropea Orazio

Claudio Marini

Gianni Di Febo

Luca Di Franceschino

Alessandro Maltese

Fabio Brocco

Aurelio Frattari

Di Salvatore Roberto

Notaio Teresa De Rosa sigillo